



REVO Specialty MarineXYacht

Assicurazione per danni materiali e diretti alle unità da diporto

Condizioni di assicurazione

Edizione 06.2025

Le Condizioni di assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida per Contratti chiari e comprensibili 2024

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20138 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Cara/o Cliente,

grazie per l'interesse dimostrato!

Di seguito trovi la guida alla consultazione del prodotto REVO Specialty MarineXYacht che ti servirà per:

- facilitarti nella lettura;
- presentarti gli strumenti a disposizione per la gestione del rapporto con REVO;
- focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti rilevanti.



Finalità del prodotto

REVO Specialty MarineXYacht protegge la tua unità da diporto, a vela o a motore, dai danni che possono essere subiti durante la navigazione e la giacenza in acqua o a terra. La copertura assicurativa offre anche l'**assistenza in mare**, attiva 24h su 24, 7 giorni su 7



Struttura del prodotto

Le Condizioni di Assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme relative alle coperture assicurative**, suddivise in
 - Cosa è assicurato
 - Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura
 - Come è prestata la copertura
- **Norme comuni**, suddivise in
 - Norme valide per tutte le coperture
 - Norme valide per l'assicurazione
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**



Strumenti a supporto della consultazione e scelte grafiche

Abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione**: contengono informazioni e approfondimenti. Sono inseriti in un riquadro e contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento.
➡ Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo lo scopo di chiarire alcuni aspetti e **non hanno alcun valore contrattuale**;
- **testi in grassetto**: le condizioni che prevedono decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione**: le condizioni sulle quali è necessario prestare maggiore attenzione o che occorre approvare specificamente sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo;
- **termini in corsivo**: le parole che hanno una definizione contenuta nel Glossario.
➡ Precisiamo che il significato attribuito dalla definizione del glossario è valido per tutto il contratto e **può essere diverso dal significato di uso comune**.

Il set informativo è disponibile sul sito internet di REVO www.revoinurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ricordiamo in ogni caso che REVO e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'Intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano
Via Cesare 12, 16121 Genova
Tel. 02 92885700
Fax. 02 92885749
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- REVO Insurance S.p.A.
- Email: marineaviation.gestionesinistri@revoinsurance.com
- PEC: sinistri.re@pec.revoinsurance.com

Per **richiedere un intervento**, l'Assicurato può contattare:

- La Centrale Operativa di MYSA
Numero dall'Italia e dall'estero: +39 06 50796666
[disponibile 24h/24, 365giorni l'anno](#)

Sommario

Contatti utili.....	3
Glossario	5
Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto	8
Cosa è assicurato.....	8
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	9
Come posso personalizzare la copertura	11
Come è prestata l'assicurazione	13
Copertura Assistenza.....	14
Cosa è assicurato.....	14
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	15
Come è prestata l'assicurazione	16
Norme comuni	16
Norme valide per tutte le coperture.....	16
Norme valide per l'assicurazione	17
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri.....	19
Norme relative alla Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto	19
Norme relative alla Copertura Assistenza	22

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Abbandono	Danno in cui, in conseguenza di un unico <i>sinistro</i> : - l'<i>unità da diporto</i> è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile oppure quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarsi facendone richiesta altrove; - l'<i>unità da diporto</i> si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione.
Acque marine protette	Zona di mare o specchio acqueo antistante alla costa, protetta dall'azione del vento e del movimento ondoso e riportata come tale su portolano o carta nautica di quella zona e dove sono consentiti l'ancoraggio o l'ormeggio.
Apparato motore	Motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico e impianti accessori, riduttore, invertitore, linea d'asse o piede poppiere, elica, macchinari e impianti per i servizi ausiliari di bordo.
Armamento frazionato	Attacco dello strallo di prua all'albero posizionato a un'altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurato dalla coperta.
Assicurato (per la Copertura Danni materiali e diretti)	Soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurato (per la Copertura Assistenza)	<i>Contraente</i> in quanto persona fisica; - legale rappresentante della società se il <i>Contraente</i> è una persona giuridica. In ambedue i casi tutte le persone che si trovano a bordo dell'<i>unità da diporto</i> assicurata purché il loro numero non superi quello indicato dal costruttore e quello previsto dalle norme vigenti.
Assicurazione	Contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile.
Atto cyber	Atto non autorizzato, doloso o criminale (oppure una serie di atti non autorizzati, dolosi o criminali, tra loro correlati indipendentemente dal tempo e dal luogo), o la minaccia o l'imbroglio dello stesso, afferente all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi sistema informatico.
Atto di terrorismo	Qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una persona o da un gruppo di persone, per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici, volta ad influenzare un Governo o terrorizzare la popolazione o una parte di essa.
Battello di servizio	<i>Unità da diporto</i> a motore, composta in gran parte da materiale gommato, definita anche come "tender to", con utilizzo esclusivo e congiunto all'imbarcazione principale, sia durante la navigazione che durante l'ormeggio o giacenza.
Cattivi tempi	Avverse condizioni atmosferiche che possono generare avarie all' <i>unità da diporto</i> per sforzi o sollecitazioni eccessivi.
Centrale Operativa	Struttura operativa che: - garantisce la ricezione, rappresentazione e gestione delle richieste di assistenza dell'<i>Assicurato</i>; - eroga i servizi di assistenza tecnica, assistenza alla navigazione e informazioni nautiche.
Certificato di assicurazione	Documento rilasciato da una Compagnia assicurativa abilitata che attesta la validità della copertura assicurativa di responsabilità civile obbligatoria per l' <i>unità da diporto</i> , da tenere a bordo e da esibire su richiesta delle Autorità.
Condizioni meteo marine avverse	Vento Scala Beaufort: da forza 5 a crescere Mare Scala Douglas: da cifra 4 a crescere.
Contraente	Soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri, e si impegna al versamento dei <i>premi</i> a Revo.
Crocette acquartierate	Crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.
Danni materiali e diretti	Danni inerenti alla materialità dei beni assicurati, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.
Danno indennizzabile	Importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale, ove applicabile, prima dell'applicazione di eventuali <i>franchigie</i> , <i>scoperti</i> , <i>limiti di indennizzo</i> .
Documenti	Tutti i documenti di qualsiasi natura, inclusi archivi informatici e dati elettronici o digitalizzati, a esclusione di qualsiasi valuta, strumento finanziario negoziabile o relative registrazioni .
Dotazioni di sicurezza obbligatorie	L'insieme dei dispositivi e attrezzature previsti dalla normativa vigente (Codice della Nautica da Diporto e relativo Regolamento di attuazione) in funzione della distanza dalla costa e della tipologia di unità.

Esplosione	Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Franchigia	Importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.
Impianto elettrico	Batterie, generatori di corrente elettrica, macchine e apparecchiature elettriche, quadri elettrici, dispositivi di protezione e cavi elettrici.
Incendio	Combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incidente cyber	I. Qualsiasi errore od omissione (oppure serie di errori od omissioni, tra loro correlati) che riguardi l'accesso, l'elaborazione, l'utilizzo o il funzionamento di un <i>sistema informatico</i> ; II. Qualsiasi indisponibilità o guasto - parziale o totale - (oppure serie di indisponibilità o guasti parziali o totali, tra loro correlati) che impedisca di accedere, elaborare, utilizzare o far funzionare un <i>sistema informatico</i> .
Indennizzo	Importo risultante dopo aver applicato eventuali <i>franchigie</i> , <i>scoperti</i> , limiti di <i>indennizzo</i> , al <i>danno indennizzabile</i> . Corrisponde alla somma dovuta da REVO all'Assicurato in caso di <i>sinistro</i> .
Intermediario	Persona fisica o società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Limite di indennizzo	Importo che opera entro la <i>somma assicurata</i> e che rappresenta il massimo esborso di REVO, in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in <i>polizza</i> .
Nodo	Unità di misura della velocità in mare corrispondente a un miglio nautico per ora.
Perdita totale	Danno in cui, nel medesimo <i>sinistro</i> , sia perduta l' <i>unità assicurata</i> e le dotazioni assicurate presenti a bordo.
Perdita totale costruttiva	Danno in cui, in conseguenza di un unico <i>sinistro</i> , l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei <i>danni materiali e diretti</i> subiti dall' <i>unità da diporto</i> assicurata è uguale o superiore al <i>valore commerciale</i> dell' <i>unità da diporto</i> stessa al momento del <i>sinistro</i> .
Periodo di assicurazione	Periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> , e ogni qualvolta la <i>polizza</i> venga rinnovata, il periodo successivo di 12 mesi.
Polizza	Documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Porto di stazionamento abituale	Porto o località anche a terra, dove l' <i>unità da diporto</i> è previsto che stazioni usualmente nel corso del <i>periodo di assicurazione</i> . Per usualmente si intende un periodo minimo di 90 giorni anche non consecutivi durante l'anno e sempre a condizione che venga approvata da REVO.
Porto riconosciuto	Approdo o marina conforme ai requisiti del Codice della Nautica da Diporto e inserito nell'elenco delle strutture portuali autorizzate dal MIT, cioè rispondente ai requisiti minimi di sicurezza e accessibilità stabiliti dalla normativa vigente.
Premio	Somma dovuta dal <i>Contraente</i> a REVO per l' <i>assicurazione</i> .
Prototipo	<i>Unità da diporto</i> costruita come esemplare unico non ricavata da una matrice di stampo, ossia ricavata da uno stampo utilizzato solo per quella costruzione e non per stampate successive a quella costruzione.
Regola proporzionale	Regola stabilita dall'art. 1907 del Codice Civile, che prevede la riduzione dell' <i>indennizzo</i> in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e il valore del bene al momento del <i>sinistro</i> , qualora tale ultimo valore sia maggiore rispetto a quello dichiarato.
REVO	Impresa assicuratrice, REVO Insurance S.p.A..
Rischio	Probabilità che si verifichi un <i>sinistro</i> , associata all'entità del danno.
Quadrante	Quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.
Sartie volanti	Sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.
Scoperto	Importo da calcolarsi in misura percentuale sul <i>danno indennizzabile</i> , che rimane a carico dell'Assicurato.
Scoppio	Improvviso dirompersi di contenitori a causa dell'eccessiva pressione interna di fluidi. Ai fini delle garanzie prestate non si considerano scoppio gli effetti del gelo e dell'onda di pressione che si forma quando un flusso liquido è ostacolato dalla chiusura repentina di una valvola ("colpo d'ariete").
Servizio (per la Copertura Assistenza)	Pacchetto di prestazioni attivato da REVO a favore dell'Assicurato.
Sinistro	Verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l' <i>assicurazione</i> .
Sistema informatico	Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico anche indossabile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi per

	l'archiviazione dati), dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, server, cloud o microcontrollore, dispositivi di connessione di rete o loro componenti, nonché relativi dispositivi di input, output e back-up.
Somma assicurata	Valore indicato, quale libera determinazione del <i>Contraente</i> , in base al quale è sottoscritta la <i>polizza</i> .
Unità da diporto	Costruzione di qualunque tipo e con qualsiasi mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dall'art. 3 D. Lgs. 171/2005 (Codice della Nautica da Diporto), indicata in <i>polizza</i> . L' <i>unità da diporto</i> è costituita da scafo, apparato motore, armamento velico (albero, manovre fisse e correnti, dotazione di vele), impianto elettrico, mobilio fisso (esclusi oggetti d'arte e d'antiquariato), accessori di serie, dotazioni di bordo e di sicurezza e altre attrezzature, inclusi <i>battelli di servizio</i> e strumentazioni per la navigazione previste da norme di legge e da regolamenti vigenti per la navigazione da diporto. Rientrano in tale definizione eventuali dotazioni e strumentazioni extra, purché indicate in polizza .
Valore commerciale	Valore reale dell' <i>unità da diporto</i> al momento del <i>sinistro</i> , cioè la somma che sarebbe necessaria per l'acquisto di un oggetto simile oppure equivalente a quello assicurato per anno di costruzione, caratteristiche, prestazioni e rendimento, escluso ogni maggior valore per pregio storico o valore connesso all'esercizio dell'attività professionale .
Valore a nuovo	Valore equivalente alla somma necessaria per riacquistare o per ricostruire l' <i>unità da diporto</i> , o la parte della stessa, colpita da <i>sinistro</i> , indipendentemente dal <i>valore commerciale</i> che l' <i>unità da diporto</i> aveva prima del <i>sinistro</i> .
Valore stimato	Valore che le parti (<i>Contraente/Assicurato</i> e REVO), ai sensi dell'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata", convengono di attribuire all' <i>unità da diporto</i> , rinunciando all'applicazione della <i>regola proporzionale</i> .
Vizio occulto	Vizio o difetto latente non scopribile con l'ordinaria diligenza.

Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto



L'Assicurato è tenuto a conservare a bordo il *certificato di assicurazione* e il relativo contrassegno/tagliando assicurativo, da esibire su richiesta agli organi di vigilanza, come previsto dal Codice della Nautica da Diporto. **Non è necessario conservare a bordo il contratto di assicurazione integrale.**

Cosa è assicurato

Art. 1.1 Beni assicurati



La copertura assicurativa è prestata a favore dell'Assicurato per l'*unità da diporto* indicata in polizza, per i *danni materiali e diretti* subiti durante la navigazione, in partenza o in arrivo al *porto di stazionamento abituale*, la giacenza in acqua o a terra, come dettagliato nell'art. "Eventi assicurati".

L'*unità da diporto* è assicurata a condizione che:

- a) in polizza sia indicata la *somma assicurata* e sia stato corrisposto il relativo *premio*;
- b) detta unità sia dotata delle attrezzature e dotazioni di sicurezza obbligatorie previste dal Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto) e dal relativo Regolamento di attuazione, come modificati dal D. Lgs. 12 ottobre 2023, n. 160.

La copertura è operante entro le *somme assicurate* e con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti di *indennizzo* riportati in polizza.

Art. 1.2 Eventi assicurati



REVO indennizza i *danni materiali e diretti* ai beni assicurati, causati da:

- 1) accidenti della navigazione e giacenza in acqua;
- 2) giacenza a terra, solo quando riconducibile al rimessaggio invernale o durante lavori di manutenzione, a condizione che i lavori siano notificati preventivamente a REVO e svolti in strutture abilitate, con polizza RC del cantiere valida e congrua rispetto ai rischi assicurati (art. 49, comma 2 Codice della Nautica)
- 3) incendio, esplosione e scoppio;
- 4) terremoto; sono esclusi i danni derivanti dalle onde anomale dagli stessi eventi generate;
- 5) alluvione e inondazione;
- 6) eventi atmosferici; si precisa, inoltre, che:
 - i danni da fulmine sono coperti a condizione che vi sia una chiara evidenza del punto di impatto/ingresso del fulmine nel corpo dell'*unità da diporto*;
 - è opportuno evitare di intraprendere la navigazione in condizioni di maltempo previste con anticipo dai vari bollettini meteomari. Se il viaggio venisse comunque intrapreso per iniziativa del comandante, dell'Assicurato o dei suoi dipendenti, nonostante la previsione di condizioni meteomarine sfavorevoli contenuta nei bollettini delle autorità competenti, REVO potrebbe non indennizzare il sinistro in caso di danno;
- 7) atti vandalici;
- 8) rapina;
- 9) furto dell'*unità da diporto*.
In tal caso, la garanzia è operante limitatamente alle ipotesi in cui il furto:
 - avvenga durante la giacenza in acqua in porto o altro approdo riconosciuto;
 - avvenga durante la giacenza a terra nelle aree portuali o in aree recintate munite di idonei sistemi di chiusura o misure antifurto o di sorveglianza;
 - sia commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura;
- 10) furto delle dotazioni, attrezzature, incluso *battello di servizio* e dotazioni extra, purché dichiarati in polizza.
In tal caso, la garanzia è operante a condizione che:
 - quanto non stabilmente fissato sull'*unità da diporto* sia protetto da congegno antifurto oppure sia riposto in locali debitamente chiusi, sia a bordo dell'*unità da diporto* che a terra;
 - il furto sia commesso con effrazione dei congegni antifurto o scasso dei mezzi di chiusura. Nel caso di recupero delle cose sottratte, sono a carico di REVO i soli danni conseguenti al furto;
 - REVO si riserva di non riconoscere l'indennizzo per furti se, al momento del sinistro, l'*unità da diporto* non è dotata di dispositivi antifurto funzionanti e adeguati alla categoria di rischio (es. tracciatori GPS per unità superiori a 9 metri) salvo diversa pattuizione espressa in polizza.
- 11) vizi occulti; si precisa che rimangono esclusi i danni alla parte affetta da vizio, nonché i costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della stessa;
- 12) errore o difettosa esecuzione di lavori di riparazione o trasformazione dell'*unità da diporto* conseguente a un evento assicurato, purché eseguito da ditta abilitata. Sono escluse le spese sostenute per provvedere all'eliminazione di qualsiasi altro errore o difetto che abbia causato il danno;
- 13) intervento di qualsiasi Autorità di Governo che agisca, nell'ambito dei propri poteri, al fine di prevenire o limitare danni da inquinamento derivanti direttamente da un danno all'*unità da diporto* coperto dall'assicurazione.
La garanzia non è operante qualora l'intervento delle Autorità sia determinato da dolo o colpa grave dell'Assicurato, Contraente o della persona a cui è affidata a qualsiasi titolo l'*unità da diporto*;
- 14) spese e compenso di assistenza o di salvataggio a seguito di un evento assicurato, nonché le spese sostenute per la rimozione del relitto imposta dall'Autorità competente

In caso di *perdita totale* o *perdita totale costruttiva*, le spese e compensi riconosciuti ai soccorritori, nonché le spese per la rimozione del relitto sono rimborsate, nei limiti della *somma assicurata* indicata in *polizza* per l'*unità da diporto*.

REVO non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'*unità da diporto* da parte dei soccorritori. È, tuttavia, facoltà di REVO rilasciare una lettera di garanzia, nel caso in cui l'*Assicurato* debba rilasciare adeguata controgaranzia.

Condizioni sempre operanti

L'estensione opera con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei *limiti* indicati in *polizza*, sempre entro le *somme assicurate* indicate in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.

Art. 1.3 Spese di ispezione della carena

REVO rimborsa le spese sostenute per l'ispezione della carena dell'*unità da diporto* a seguito di incaglio, anche qualora non sia stato riscontrato alcun danno.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 1.4 Beni esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto

❗ Sono esclusi dalla garanzia i danni ai seguenti beni:

- a) *unità da diporto* a motore di velocità massima di progetto superiore a 50 nodi;
- b) *unità da diporto* a vela:
 - b.1) con armamento frazionato, crocette non acquartierate e sartie volanti strutturali;
 - b.2) multiscafi da regata;
 - b.3) prototipi;
- c) *unità da diporto* che non rispetti i requisiti previsti in materia di nautica da diporto, sicurezza (incluse le relative dotazioni) e classe o che non abbia i documenti previsti da tali normative in regola oppure che non sia in possesso della copertura assicurativa di responsabilità civile obbligatoria per danni a terzi, inclusi tender e motori amovibili di qualsiasi tipo e potenza, come previsto dall'art. 47 del Codice della Nautica da Diporto. In assenza, la garanzia resta sospesa;
- d) *unità da diporto* di età superiore ai 10 anni. L'esclusione non si applica se, entro la decorrenza della *polizza*, è presentata perizia redatta da tecnico iscritto ad albo professionale nautico, che attesta il buono stato dell'*unità*, a pena di sospensione della garanzia. La validità della perizia è limitata a 3 anni, salvo diversamente convenuto.
Non sono accettati né un risultato inferiore al "buono" né le evidenze del perito che pregiudicano la navigabilità dell'*unità da diporto*;
- e) *unità da diporto* dove il conducente non sia munito delle regolari abilitazioni alla conduzione, quando previste;
- f) *unità da diporto* che navighi fuori dai limiti stabiliti dalla licenza di abilitazione alla navigazione, quando prevista;
- g) *unità da diporto* usata per contrabbando, commercio proibito o clandestino o altri usi illeciti;
- h) *unità da diporto* locata, noleggiata oppure utilizzata per finalità commerciali o comunque diverse da quelle indicate in *polizza*;
- i) *unità da diporto* utilizzate per scuola di vela o di guida;
- j) battelli di servizio che non siano muniti dei dati identificativi che ne indichino l'appartenenza all'*unità da diporto*;
- k) *unità da diporto* che si trovino esclusivamente in giacenza inoperosa sia a terra che in acqua, salvo diversamente convenuto tra le parti.

Infine, in caso di omessa o scaduta validità della licenza di navigazione, certificato di sicurezza, copertura RC obbligatoria o mancata visita periodica, la copertura resta sospesa automaticamente per l'intera durata dell'inadempimento, anche se temporaneo, salvo diversamente convenuto.

Art. 1.5 Rischi esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto

❗ Oltre alle esclusioni valide per tutte le coperture, sono esclusi i danni:

- a) da dolo del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del conducente e dell'equipaggio;
- b) da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o di qualunque persona alla quale è affidata l'*unità da diporto* a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'*unità da diporto*, REVO risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 del Codice della Navigazione);
- c) indiretti, inclusi svalutazione e ritardo nell'esecuzione dei lavori di riparazione; da innavigabilità dell'*unità da diporto*;
- d) da fulmine in mancanza di chiara evidenza del punto di impatto/ingresso del fulmine nel corpo dell'*unità da diporto* oppure laddove l'impatto sia avvenuto in acqua o in banchina;
- e) da carente manutenzione, usura, osmosi e porosità, corrosione in genere o derivante da correnti galvaniche, delaminazione dello scafo;
- f) riconducibili a cattivo rimessaggio, protezione non idonea contro intemperie, o mancata manutenzione periodica ordinaria, inclusi danni da gelo, infiltrazioni, umidità o muffa;
- g) alla parte affetta da vizio occulto nonché le spese di riparazione o sostituzione della stessa; rimangono tuttavia indennizzabili i danni causati dalla parte affetta da vizio occulto, come previsto all'art. "Eventi assicurati";
- h) da errori di progettazione, costruzione, lavori di riparazione non conseguenti a un evento assicurato, lavori di manutenzione straordinaria o qualunque costo sostenuto dall'*Assicurato* allo scopo di effettuare migliorie o modifiche del progetto o della costruzione;
- i) da azione di vermi, parassiti del legno, insetti o simili;

- j) subiti dall'*unità da diporto* quando rimorchiata, salvo che il rimorchio sia conforme agli usi marittimi e imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio, oppure subiti dall'*unità da diporto* quando sia utilizzata per eseguire un rimorchio, salvo che esso sia imposto dalla necessità di un'operazione di assistenza e salvataggio;
- k) subiti dal *battello di servizio* quando trainato a rimorchio o non adeguatamente fissato in coperta;
- l) derivanti da insufficienza delle misure di protezione o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di invasatura dell'*unità da diporto* o del *battello di servizio* durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;
- m) connessi a violazioni ambientali (sversamenti, smaltimento illegale di rifiuti, danni a fondali protetti). L'Assicurato è tenuto a mantenere l'unità conforme alle norme ambientali vigenti (es. MARPOL, D. Lgs. 152/2006, ordinanze locali). Eventuali danni ambientali causati da negligenza, mancanza di manutenzione o uso improprio dell'unità escludono ogni diritto all'indennizzo;
- n) verificatisi durante la partecipazione dell'*unità da diporto* a gare o competizioni sportive – regate veliche incluse – compresi i relativi allenamenti e prove, nonché le verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara;
- o) verificatisi durante la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni;
- p) conseguenti a eruzione vulcanica e onde anomale quando da questo fenomeno generate;
- q) causati da mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;
- r) causati da materie esplosive, corrosive o infiammabili che non siano di normale dotazione dell'*unità da diporto*;
- s) da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;
- t) subiti dalle vele; l'esclusione non si applica se il danno sia conseguenza diretta della rottura di manovre fisse, degli alberi, boma, tangone o pennoni su cui le stesse erano fissate oppure sia conseguenza di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, naufragio, incaglio, collisione o urto dell'*unità da diporto*;
- u) verificatisi in violazione di regolamenti portuali, ordinanze locali della Capitaneria, zone interdette alla navigazione o alla balneazione, salvo causa di forza maggiore. L'onere della prova ricade sull'Assicurato;
- v) subiti da apparato motore e impianto elettrico; l'esclusione non si applica se il danno sia conseguenza diretta di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, furto, rapina, pirateria, naufragio, incaglio, collisione o urto, oppure sia conseguenza di allagamento o sommersione totale o parziale dell'*unità da diporto* a seguito di cattivi tempi. I danni conseguenti all'avvolgimento di cime, cavi, reti e similari su eliche, assi portaelica e piedi poppieri sono riconosciuti solo in caso di tracce ben visibili e riscontrabili dal perito;
- w) subiti da effetti personali, oggetti d'arte e di antiquariato, materiali di consumo e cambusa, cuscineria di ponte amovibile, attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- x) per *unità da diporto* con lunghezza superiore a 24 metri, se non correttamente rintracciabili a causa della disattivazione o della manipolazione dolosa del sistema di identificazione automatica (AIS). L'esclusione non si applica se il malfunzionamento dell'AIS è dovuto a problemi tecnici o a eventi esterni simili dimostrabili, che sono fuori dal controllo dei proprietari o degli operatori dell'imbarcazione. In quest'ultimo caso, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione allegando le prove inconfutabili del malfunzionamento per ottenere conferma da parte di REVO che la copertura è regolarmente operante.

La garanzia non è operante in caso di uso dell'*unità da diporto* o dei *battelli di servizio* da parte di minorenni o soggetti privi delle necessarie abilitazioni, anche se in presenza dell'Assicurato, salvo espressa autorizzazione e comunicazione preventiva.

Art. 1.6 Esclusione Cyber risk



L'assicurazione non copre danni materiali, indiretti, di lucro cessante o danni a terzi derivanti da:

- a) accessi non autorizzati ai sistemi di bordo (es. GPS, autopilota, sistemi domotici, OT in generale),
- b) manomissioni da remoto (hacking) anche sotto forma di "Jamming" o "Spoofing" dei sistemi di bordo e degli apparati di navigazione,
- c) malfunzionamenti dovuti a software obsoleti o non aggiornati,
- d) attacchi ransomware o virus.
- e) violazione dei sistemi informatici/elettronici di bordo o di terra se collegati all'unità da diporto, sia occorsi con dolo che non intenzionalmente, da chiunque compiuti incluso l'equipaggio o terzi trasportati a qualsiasi titolo (*atto cyber* e *incidente cyber*).

L'Assicurato ha l'obbligo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di:

1. mantenere aggiornati i firmware/software di bordo,
2. proteggere gli accessi con password sicure,
3. disconnettere i sistemi non essenziali alla navigazione in caso di inattività prolungata.

Art. 1.7 Scoperto o franchigia



Per ogni sinistro la garanzia opera con l'applicazione dello scoperto e relativo minimo o della franchigia indicati in polizza. Qualora sia presente uno scoperto e non vi sia l'indicazione del minimo scoperto, la franchigia opera come minimo scoperto.

In presenza di più danni conseguenti al medesimo evento, si applica la franchigia più elevata.

La garanzia è, inoltre, operante con l'applicazione di uno scoperto del 25% in caso di:

- a) furto totale di *unità* non iscritta nei registri di legge;
- b) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti a incendio di *unità da diporto*:
 - b.1) sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza o automatico
 - b.2) munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo a benzina e diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- c) perdita totale o danni a *battelli di servizio* o mezzi collettivi di salvataggio;
- d) perdita o danni subiti da motori fuoribordo.

La garanzia è inoltre operante con l'applicazione di uno scoperto del 30% in caso di:

- e) danni subiti dalle parti pneumatiche di *unità da diporto* provviste di tubolari in gomma che non siano conseguenza diretta di incendio, esplosione, scoppio, furto, rapina e pirateria;
- f) sottrazione totale di *unità da diporto* in giacenza al di fuori di un porto, senza persone a bordo e senza essere sottoposte a sorveglianza ininterrotta (per sorveglianza si intende quella esercitata a vista nelle immediate vicinanze dell'*unità da diporto* o del battello).

**Come opera la franchigia?**

La *franchigia* è l'importo di ogni danno che rimane a carico dell'Assicurato. I danni che hanno un importo inferiore alla *franchigia* rimangono integralmente a carico dell'Assicurato.

Di seguito un esempio di applicazione di *franchigia* per migliore comprensione:

- danno accertato a termini di polizza = € 20.000
- franchigia = € 1.000
- indennizzo liquidato = € 19.000

**Come opera lo scoperto con relativo minimo?**

Nel caso di applicazione di uno *scoperto* sul danno con relativo minimo, l'importo che rimane a carico dell'Assicurato corrisponde al maggiore tra la percentuale di *scoperto* sul danno e il relativo minimo.

Di seguito gli esempi di applicazione di *scoperto* sul danno e relativo minimo per migliore comprensione.

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è maggiore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di polizza = € 10.000
- scoperto = 20% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello scoperto = € 10.000 x 20% = € 2.000 (superiore al minimo di scoperto)
- indennizzo liquidato = € 10.000 - € 2.000 = € 8.000

Caso in cui lo *scoperto* sul danno è minore del relativo minimo:

- danno accertato a termini di polizza = € 10.000
- scoperto = 10% del danno con il minimo di € 1.500
- calcolo dello scoperto = € 10.000 x 10% = € 1.000 (inferiore al minimo scoperto)
- indennizzo = € 10.000 - € 1.500 = € 8.500

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.

La copertura è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle *franchigie*, degli *scoperti* e dei limiti indicati in polizza.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate agli art. "Beni esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", "Rischi esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto" e "Rischi esclusi da tutte le coperture" se non esplicitamente derogate.

Art. 1.8 Rischio guerra, scioperi e sommosse civili

Eventi assicurati

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera o), dell'art. "Rischi esclusi dalla Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto" e alle lettere a) e b) dell'art. "Rischi esclusi da tutte le coperture", la copertura è estesa ai *danni materiali e diretti all'unità da diporto* da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Esclusioni

REVO non risponde dei danni derivanti o attribuibili a:

- l'esplosione di qualsiasi ordigno di guerra che faccia uso di fissione o fusione atomica o nucleare o altra reazione simile o materia o forza radioattiva;
- alla requisizione o acquisizione forzosa;
- cattura, sequestro, arresto, fermo, confisca o espropriazione direttamente o indirettamente effettuato oppure ordinato dal Governo o da qualsiasi Autorità pubblica o locale del Paese nel quale l'*unità da diporto* risulti registrata o posseduta;
- l'arresto, fermo, detenzione, confisca o espropriazione effettuati per imposizione di quarantena o a seguito di infrazioni di norme commerciali o doganali;
- gli effetti derivanti da qualsiasi procedimento giudiziario, omissione nella presentazione di cauzioni o nel pagamento di qualsiasi multa o ammenda od obbligo fiscale;
- lo scoppio di guerra (dichiarata o non) che coinvolga uno dei seguenti Paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Russia, Ucraina, Bielorussia e Repubblica Popolare Cinese.

Esclusioni territoriali

Si intendono esclusi porti, località e acque territoriali dei Paesi del Bacino del Mediterraneo che si trovino ad Est del 30° longitudine Est e a Sud del 34°30' longitudine Nord nonché di Turchia, Libia, Bosnia e Montenegro, salvo diversamente convenuto con REVO o soggetti alle esclusioni imposte dall'ultima edizione delle Listed area JWLA.

Recesso

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dalla presente garanzia aggiuntiva in qualsiasi momento.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 7 giorni dalla data di invio della stessa.

Art. 1.9 Rimpiazzo a nuovo

Nel caso di danno parziale, nel calcolo dell'*indennizzo* dovuto a termini di *polizza*, non è applicato alcun degrado d'uso alle parti danneggiate e sostituite.

La presente garanzia aggiuntiva non si intende applicabile a:

- a) *unità da diporto* di età superiore a 8 anni;
- b) batterie, sartame in genere, manovre correnti, moquette, tendaggi, cuscineria, arredi in genere, cappe protettive, vele, pitturazione antivegetativa, eliche e linee d'assi. In questi casi, l'*indennizzo* è riconosciuto nei limiti e in proporzione al *valore commerciale* che tali componenti avevano al momento del *sinistro*.

Art. 1.10 Danni all'apparato motore e all'impianto elettrico

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera s) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia copre danni all'apparato motore e all'impianto elettrico causati da:

- *vizio occulto*, rimanendo esclusi i danni alla parte affetta da vizio, nonché i costi e delle spese sostenuti per il rimpiazzo o la riparazione della stessa;
- ostruzione delle prese a mare o interruzione del circuito dell'impianto di raffreddamento a condizione che lo smontaggio degli organi dell'apparato motore sia effettuato in presenza del perito incaricato da REVO e che lo stesso accerti che tali danni risultino derivanti dall'aspirazione di un corpo estraneo nel sistema di raffreddamento.

La presente garanzia aggiuntiva non si intende applicabile a *unità da diporto* con apparato motore di età superiore a 10 anni.

Art. 1.11 Regate veliche

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera l) dell'art. "Rischi esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia copre i danni all'*unità da diporto* subito durante la partecipazione alle regate veliche, inclusi i relativi allenamenti e prove.

Sono esclusi i danni attribuibili a deformazione o piegatura delle vele.

Si precisa, inoltre, che lo *scoperto* indicato in *polizza* non si applica in caso di *perdita totale* dell'*unità da diporto*.

Art. 1.12 Noleggio con equipaggio

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera h) dell'art. "Beni esclusi dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia copre i *danni materiali e diretti* all'*unità da diporto* affidata a noleggio o utilizzata in base ad altro contratto a titolo oneroso.

Per noleggio si intende il contratto con cui l'*Assicurato* noleggiante si obbliga, verso corrispettivo del nolo pattuito, a mettere a disposizione di un noleggiatore terzo l'*unità da diporto* con equipaggio, per un periodo di tempo determinato. L'*unità da diporto* noleggiata rimane nella esclusiva disponibilità di tale terzo noleggiatore.

REVO non risponde di danni o spese direttamente o indirettamente attribuibili a:

- a) mancato rispetto di norme e regolamenti vigenti, dei titoli e delle esperienze dell'equipaggio necessari alla conduzione dell'*unità da diporto* durante il contratto di noleggio;
- b) furto o appropriazione indebita commessi dal noleggiatore e più in generale dai componenti l'equipaggio;
- c) inadempienza da parte del noleggiante o noleggiatore ai patti e alle condizioni del contratto di noleggio;
- d) perdita effettiva o presunta dell'*unità da diporto* secondo quanto previsto dell'art. 540 del Codice della Navigazione.

Art. 1.13 Trasferimenti terrestri

La garanzia copre i *danni materiali e diretti* all'*unità da diporto* durante i trasferimenti via terra effettuati in proprio dal *Contraente* o dall'*Assicurato*.

La garanzia è operante a condizione che:

- a) il trasporto venga effettuato a mezzo di idoneo autoveicolo e idoneo carrello, nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea;
- b) il trasporto venga effettuato in ottemperanza alle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia;
- c) la lunghezza dell'*unità da diporto* trasportata sia inferiore o uguale a 12 metri;
- d) il trasporto non sia riconducibile per sua natura e requisiti a una copertura trasporti cargo.

In caso di furto totale di *unità da diporto* in giacenza a terra su carrello staccato dal veicolo, lo stesso si trovi in locale chiuso o area custodita e recintata munita di idonei mezzi di chiusura.

Art. 1.14 Effetti personali

A parziale deroga di quanto previsto alla lettera u) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione dalla copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto", la garanzia è estesa ai *danni materiali e diretti* agli effetti personali, cioè a qualsiasi oggetto o attrezzatura appartenente all'Assicurato o ai suoi familiari, non necessaria alla navigazione, quali ad esempio indumenti, oggetti di uso personale, apparecchiature fotografiche o da ripresa, mentre si trovano a bordo oppure mentre siano utilizzati in relazione all'impiego dell'*unità da diporto*, di cui possa essere giustificata l'esistenza.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- a) logoramento, usura, bagnamento, ruggine, guasto di natura tecnica;
- b) rottura di oggetti di natura fragile, salvo che tale danno sia conseguenza diretta di un evento coperto dalla presente garanzia;
- c) perdite di denaro, titoli di credito, carte di pagamento elettronico, gioielli, orologi e oggetti d'arte o in materiale prezioso, veicoli terrestri.

Art. 1.15 Acque non protette

La garanzia copre i danni subiti dall'*unità da diporto* o dal *battello di servizio* anche quando vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti dal movimento ondoso per oltre un quadrante.

La garanzia opera limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 1.16 Validità dell'assicurazione

L'*assicurazione* è efficace solo se l'*unità da diporto* rispetta i requisiti previsti per la sicurezza, incluse le visite periodiche previste dagli artt. 53-54 del Codice della Nautica da Diporto, e risulta regolarmente abilitata alla navigazione per la categoria indicata.

Art. 1.17 Criterio di determinazione della somma assicurata

La *somma assicurata* deve corrispondere:

- 1) per *unità da diporto* di età inferiore o uguale a 3 anni, al valore equivalente a stima, ai sensi dell'art. 515 del Codice della Navigazione;
- 2) per *unità da diporto* di età superiore a 3 anni, al *valore commerciale* al momento del sinistro.

Art. 1.18 Stima accettata

La *somma assicurata* dichiarata in *polizza* deve intendersi stimata come da fattura o da perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con REVO.

In deroga a quanto precede, nel caso in cui al punto 2) dell'art. Criterio di determinazione della somma assicurata, la *somma assicurata* può intendersi stimata solo in presenza di perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con REVO da prodursi entro la decorrenza del rischio. Tale valore si intende accettato da REVO per la durata massima di anni 2 a decorrere dall'inizio del *periodo di assicurazione*, salvo presentazione di nuova perizia estimativa effettuata da un perito la cui nomina è stata concordata con REVO.

Qualunque dichiarazione o perizia estimativa non espressamente approvata per iscritto da REVO deve intendersi nulla e priva di effetto ai fini contrattuali.

Art. 1.19 Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera sia quando l'*unità da diporto* è in navigazione sia durante la giacenza inoperosa con le seguenti modalità:

- durante la navigazione: nel Mar Mediterraneo entro gli Stretti nonché nelle acque interne navigabili dei Paesi dell'Europa con esclusione di quelli in stato di belligeranza accertata;
- durante la giacenza in acqua:
 - in porto o altro approdo riconosciuto dall'Autorità competente;
 - in acque interne;
 - in acque marine protette;
- durante la giacenza a terra nei Paesi dell'Europa e del bacino del Mar Mediterraneo, con esclusione di quelli in stato di belligeranza accertata.

Le operazioni di alaggio, varo e movimentazione a terra nell'ambito dei porti, approdi, cantieri e rimessaggi sono assicurate purché effettuate con mezzi idonei e in conformità con le leggi, regolamenti e disposizioni vigenti in materia.

Condizioni specifiche

Art. 1.20 Danni da batterie al litio

La copertura è valida per danni causati dalle batterie al litio di cui sono provvisti i toys (seabob, jet-skis, sup), i *battelli di servizio*, e altre attrezzature incluse tra le dotazioni extra purché indicate in *polizza*, a condizione che:

- a) la ricarica delle batterie sia monitorata e sia effettuata solo durante le ore diurne, lontana da materiale combustibile nelle immediate vicinanze e solo con i membri dell'*equipaggio* (o Assicurato) a bordo;

- b) tutte le batterie siano caricate esclusivamente all'aperto evitando locali chiusi;
- c) tutte le batterie siano caricate secondo le indicazioni del produttore, utilizzando l'apparecchiatura originale di ricarica fornita dal produttore stesso;
- d) quando non vengono caricate o non sono in uso, le batterie al litio siano conservate in un'apposita scatola o locale ignifugo;
- e) tutti i membri dell'equipaggio siano addestrati in modo da comprendere appieno i rischi di incendio legati alle batterie al litio. Tale formazione deve essere certificata e mostrata all'Assicurato in caso di necessità.

La mancata osservanza di quanto sopra può comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo* in caso di incendio causato da batteria al litio. Tuttavia, resta inteso che, alle condizioni che precedono, la copertura per danni da batterie al litio è operante solo se conforme agli standard di sicurezza previsti dalle normative in vigore.

Copertura Assistenza



I servizi sono stabiliti da REVO tramite la *Centrale Operativa* di MYSA - MEDITERRANEAN YACHT SHIP ASSISTANCE SRL - società fornitrice dei servizi oggetto dell'assicurazione, con sede legale in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia, 26.

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Soggetti assicurati

Tutte le prestazioni sono erogate in favore dell'Assicurato per l'*unità da diporto*.

Art. 2.2 Prestazioni di assistenza in navigazione

REVO fornisce all'Assicurato l'erogazione dei servizi di informazione, di assistenza tecnica e di assistenza alla navigazione di seguito descritti.

A. Assistenza e supporto unità da diporto in panne

Quando

L'*unità da diporto* durante la navigazione o comunque distaccata dalla banchina, per cause tecniche, incidenti, avaria, incaglio o mancanza di carburante, non è nelle condizioni di continuare la navigazione con i propri mezzi e raggiungere l'ormeggio nel porto più vicino. Tuttavia, versa comunque in condizioni di scafo integro e perfettamente galleggiante.

Cosa

La *Centrale Operativa* provvede a inviare personale qualificato per risolvere l'inconveniente segnalato e, se necessario, a trasportare l'*unità da diporto* in difficoltà fino all'ormeggio nel porto più vicino.

Modalità di intervento

- In caso di avaria alla propulsione: il personale del mezzo di assistenza, dopo aver verificato che l'avaria non sia eliminabile con i mezzi disponibili a bordo, provvede a rimorchiare l'*unità da diporto* fino al porto più vicino;
- in caso di incaglio: l'*unità da diporto* viene disincagliata solo se l'operazione risulta fattibile con il solo impiego del mezzo di assistenza inviato e non si siano verificati danneggiamenti allo scafo. In caso contrario viene avviata, se richiesta, la procedura di recupero prevista nella prestazione "Recupero unità da diporto";
- in caso di esaurimento batterie o carburante: il personale del mezzo di assistenza provvede a rifornire quanto serve.

A intervento ultimato l'Assicurato deve sottoscrivere apposita modulistica attestante l'effettuazione dell'intervento.



Gli interventi di assistenza alle *unità da diporto* sono rivolti unicamente alle stesse *unità da diporto* e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera. Gli interventi di assistenza avvengono sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che decide sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire.

L'organizzazione dell'intervento viene effettuata sulla base della disponibilità dei mezzi di assistenza necessari e solo in caso di condizioni meteo favorevoli.

REVO tiene a proprio carico le spese relative all'intervento sino a un massimo di 20 miglia dalla costa.

B. Recupero unità da diporto incagliate con scafo danneggiato oppure in condizioni meteo marine avverse

Quando

L'*unità da diporto* risulta incagliata o con scafo danneggiato o condizioni meteorologiche avverse.

Cosa

REVO, tramite la *Centrale Operativa*, provvede a organizzare il recupero dell'*unità da diporto*, rivolgendosi esclusivamente a rimorchiatori d'altura.

Modalità di intervento



Gli interventi di assistenza alle *unità da diporto* sono rivolti unicamente alle stesse *unità da diporto* e prescindono, quindi, dalle attività di soccorso, di totale e completa responsabilità e competenza della Guardia Costiera. Gli interventi di assistenza avvengono sempre previa autorizzazione e sotto il controllo operativo e la responsabilità del Comando locale della Guardia Costiera, competente per dislocazione geografica, che decide sulle modalità dell'intervento e, in caso di concomitanza di esigenze, sulla priorità da seguire.

L'organizzazione dell'intervento viene effettuata sulla base della disponibilità dei mezzi di assistenza necessari.

In questi casi, il costo dell'intervento è anticipato dall'Assicurato.

C. Interventi tecnici a bordo

Quando

L'Assicurato necessita di interventi tecnici sull'*unità da diporto*

Cosa

REVO, tramite la *Centrale Operativa*, fornisce informazioni e il supporto per il reperimento e l'invio a bordo di un tecnico.

Modalità di intervento

L'Assicurato può richiedere:

- informazioni sulle strutture tecniche adeguate alle specifiche esigenze, esistenti nel porto di destinazione o, in caso di emergenza, negli approdi più prossimi alla sua posizione;
- di contattare la struttura tecnica individuata e predisporre l'intervento all'arrivo dell'*unità da diporto* in porto o l'invio di un tecnico a bordo.

Il costo dell'intervento è a carico dell'Assicurato.

D. Reperimento e invio di sommozzatori

Quando

L'Assicurato necessita dell'intervento di sommozzatori per la propria *unità da diporto*

Cosa

REVO, tramite la *Centrale Operativa*, fornisce il supporto per il reperimento e l'invio a bordo di un sommozzatore.

Modalità di intervento

Il costo dell'intervento è a carico dell'Assicurato.

E. Ricerca e prenotazione posti di ormeggio

Quando

L'Assicurato necessita di un posto di ormeggio.

Cosa

REVO, tramite la *Centrale Operativa*, fornisce il supporto per la ricerca e la prenotazione di un posto di ormeggio.

Modalità di intervento

L'Assicurato può richiedere:

- la disponibilità di posti di ormeggio e il relativo costo in un approdo e, ove possibile, la prenotazione del posto barca;
- la ricerca in un'area geografica comprendente più approdi.

Il costo del noleggio del posto di ormeggio è a carico dell'Assicurato.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.3 Rischi esclusi dalla copertura Assistenza



Oltre alle esclusioni comuni all'altra copertura, sono escluse le prestazioni:

- a) derivanti da dolo o colpa grave del *Contraente*, dell'Assicurato o di persone delle quali devono rispondere;
- b) conseguenti a coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- c) conseguenti da viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- d) conseguenti a trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e altri sconvolgimenti della natura;
- e) derivanti da materiali, sostanze, composti biologici o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana di diffondere il panico;
- f) conseguenti a inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- g) derivanti da atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- h) derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

- i) derivanti da infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- j) derivanti da suicidio o tentativo di suicidio;
- k) derivanti da epidemie aventi caratteristiche di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione della popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- l) derivanti da quarantene.

Sono, inoltre, escluse:

- m) le spese di ricerca e salvataggio in mare o acque interne;
- n) le prestazioni per le unità da diporto adibite a uso diverso dal diporto;
- o) le prestazioni per le imbarcazioni che l'Assicurato sottopone a uso improprio;
- p) le garanzie di assistenza, limitatamente alla partecipazione dell'unità da diporto a gare o competizioni sportive, regate veliche, compresi i relativi allenamenti e prove, nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

Art. 2.4 Limitazioni della copertura



- a) Le azioni e le omissioni dell'equipaggio regolarmente a bordo si intendono effettuate in nome e per conto dell'Assicurato. Il mancato rispetto delle norme nautiche da parte di tali soggetti potrebbe pregiudicare l'operatività della copertura in sede di valutazione del sinistro, anche se l'Assicurato non era presente;
- b) REVO si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dall'assicurazione o dalla legge;
- c) REVO non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute;
- d) nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di altro Assicuratore, le prestazioni previste dalla presente assicurazione sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'Assicuratore che ha erogato direttamente la prestazione;
- d) il diritto alle prestazioni di assistenza decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Centrale Operativa al verificarsi del sinistro;
- e) ogni diritto dell'Assicurato nei confronti della Centrale Operativa derivante dalla presente assicurazione si prescrive ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile al compimento di due anni dalla data di scadenza del servizio stesso.

La Centrale Operativa non può essere ritenuta responsabile di:

- f) disservizi dovuti a un suo mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito o da causa di forza maggiore;
- g) errori dovuti a inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

Il servizio di Assistenza prestato con la presente assicurazione non è sostitutivo, né alternativo, al servizio di un pubblico intervento, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze.

Nessun rimborso è previsto senza il preventivo contatto con la Centrale Operativa.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.5 Estensione territoriale

Le prestazioni operano nel bacino del Mediterraneo, cioè le zone comprendenti i mari e la fascia costiera che li delimita, con esclusione delle zone costiere e relative acque territoriali appartenenti a Paesi che si trovano in stato di belligeranza o comunque di intrinseca e manifesta pericolosità.

Le prestazioni si intendono operanti alle condizioni e secondo le limitazioni previste dalle legislazioni vigenti in ogni singolo Paese.

Norme comuni

Norme valide per tutte le coperture

Art.3.1 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



REVO non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente assicurazione, qualora tale copertura, indennizzo o prestazione possa esporre REVO a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Art. 3.2 Rischi esclusi da tutte le coperture



Sono escluse le prestazioni:

- a) conseguenti a o verificatisi in occasione di atti di tumulti popolari, scioperi, sommosse, *atti di terrorismo* o sabotaggio;
- b) conseguenti a o verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione, invasione militare, requisizione, nazionalizzazione e confisca, rivoluzione, insurrezione, sequestri o ordinanze di governo o Autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; l'esclusione non si applica per gli atti di pirateria;
- c) causati da radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione oppure sviluppino radioattività.

Norme valide per l'assicurazione

Art. 3.3 Decorrenza dell'assicurazione



L'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, qualora il premio o la prima rata di premio sia stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto di REVO al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3.4 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il periodo di assicurazione è quello indicato in polizza.

Art. 3.5 Pagamento e frazionamento del premio

Il premio deve essere pagato presso l'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure a REVO.

Il premio comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il premio è determinato per un periodo di assicurazione di un anno, salvo il caso di assicurazione di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate

Il pagamento del premio avviene:

- all'atto della stipula dell'assicurazione;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in polizza.

Art. 3.6 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'assicurazione è stipulata nella forma senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in polizza, pertanto, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Art. 3.7 Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto



In caso di sinistro, il tacito rinnovo si interrompe e, per l'effetto, cessa alla naturale scadenza. Rimane ferma la facoltà per REVO di proporre il rinnovo dell'assicurazione a differenti condizioni di garanzia e di premio.

Art. 3.8 Dichiarazioni relative al rischio

REVO presta la copertura assicurativa in base al rischio dichiarato dal Contraente al momento della stipula dell'assicurazione.

Nessun diritto all'indennizzo può essere vantato da terzi non dichiarati come beneficiari o utilizzatori dell'unità da diporto, salvo preventiva accettazione scritta da parte di REVO.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, REVO potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.



Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile).

Il Contraente è tenuto a dichiarare eventuali sinistri subiti, anche se non indennizzati. L'omissione di tali informazioni comporta la sospensione o cessazione della garanzia per falsa dichiarazione, salvo diversamente convenuto.

Esempio di perdita al diritto all'indennizzo



L'armatore, in sede di stipula dell'assicurazione per la propria unità da diporto, dichiara che l'anno di costruzione è il 2020, quando in realtà l'unità da diporto è stata costruita nel 2014. A seguito della denuncia di sinistro, REVO viene a conoscenza che l'anno di costruzione è molto più datato; pertanto, decide di respingere il sinistro per dichiarazione inesatta che influisce sulla valutazione del rischio.

Art. 3.9 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del *rischio*, REVO è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 3.10 Aggravamento del rischio



L'*Assicurato* è tenuto a utilizzare l'*unità da diporto* con la diligenza richiesta dal tipo di bene assicurato. In caso di *sinistro* conseguente a comportamento imprudente, non conforme alle regole della navigazione, della buona tecnica marinara o delle ordinanze locali, REVO può ridurre o rifiutare l'*indennizzo*, salvo il dolo che è sempre escluso dalla copertura.

Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta a REVO dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di *rischio* non noti o non accettati da REVO possono comportare la *perdita totale* o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché legittimare il recesso di REVO dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Qualsiasi intervento di modifica strutturale, refitting, installazione di impianti ad alto *rischio* (es. impianti a gas, batterie al litio, ecc.) deve essere preventivamente comunicato a REVO, pena sospensione della garanzia.



Esempio di aggravamento del rischio

L'armatore decide di sottoporre l'*unità da diporto* a importanti lavori di refitting che comportano un lungo stazionamento presso il cantiere, con possibilità di lavori a caldo (utilizzo di fiamma).

È necessario che REVO venga informata affinché possa valutare correttamente l'aggravamento del rischio: REVO può richiedere di controllare la polizza di responsabilità civile del cantiere, modificare la copertura con franchigie differenziate e, ove necessario, richiedere un premio aggiuntivo.

Art. 3.11 Recesso in caso di alienazione dell'unità da diporto



Il *Contraente* deve dare immediata comunicazione a REVO del *trasferimento di proprietà* o della *vendita dell'unità da diporto assicurata*, inviando l'atto di vendita o la scrittura privata tra le parti. In caso di trasferimento di proprietà, l'*assicurazione* si estingue dalla data del trasferimento, salvo *consenso scritto di REVO alla cessione dello stesso*, come previsto dall'art. 28 del Codice della Nautica da Diporto e previa verifica delle condizioni di garanzie e di *premio*. L'*Assicurato* deve comunicare la *variazione* entro 30 giorni.

REVO, in assenza di *sinistri*, rimborsa la parte di *premio* relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali. Il rimborso è effettuato, entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Resta inteso che il 30% del *premio* rimane comunque acquisito da REVO.

Art. 3.12 Recesso in caso di sinistro



REVO può recedere dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

Il *premio* resta comunque acquisito da REVO, anche in caso di *perdita totale* e *perdita totale costruttiva*, salvo diversamente convenuto tra le parti.

Art. 3.13 Ispezione dei beni assicurati

REVO si riserva il diritto di effettuare ispezione tecnica sull'*unità da diporto* entro 10 giorni dalla denuncia di *sinistro*. L'*Assicurato* presta la propria collaborazione per fornire tutte le informazioni relative al *rischio*. Se l'*unità da diporto* o le evidenze documentali non vengono messe a disposizione, la richiesta di *indennizzo* viene rifiutata, salvo giustificato motivo documentato.

Art. 3.14 Manleva e rivalsa verso terzi utilizzatori

Nel caso in cui l'*unità da diporto* venga affidata a *terzi*, diversi dall'*Assicurato* e non in sua presenza (amici, soci), REVO si riserva il diritto di:

- sospendere temporaneamente la copertura fino al termine dell'affidamento al terzo.
- agire in rivalsa nei confronti dei soggetti diversi dall'*Assicurato* o dal *Contraente* che abbiano cagionato il danno.

Art. 3.15 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere provate per iscritto.

Art. 3.16 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il *Contraente* e l'*Assicurato* sono tenuti devono essere fatte con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario* al quale è assegnata la presente polizza o a REVO.

Art. 3.17 Altre assicurazioni



Il *Contraente* è tenuto a dichiarare a REVO l'esistenza o la successiva stipulazione, con altri assicuratori, di polizze riguardanti lo stesso *rischio* e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone somme e limiti assicurati.

L'omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso *rischio*, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè in eccedenza rispetto a quanto indennizzato dalle altre *polizze*.

Art. 3.18 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 3.19 Foro competente

Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* sia un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), qualsiasi controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o applicazione dell'*assicurazione* è sottoposta alla competenza del Foro di residenza o domicilio del consumatore o, a sua scelta, del Foro di Milano.



Qualora il *Contraente* o l'*Assicurato* non sia un "consumatore" ai sensi del Codice del consumo (art. 3, D. Lgs. 206 del 2005 e successive modifiche e integrazioni), in caso di controversie relative alla interpretazione, esecuzione o applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice:

- il foro del luogo dove ha la sede legale il *Contraente* o l'*Assicurato*;
- il foro del luogo dove ha la sede legale l'*Intermediario* a cui è assegnata la *polizza*;
- il foro di Milano.

Art. 3.20 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti condizioni di *assicurazione*, l'*assicurazione* è disciplinata dalla legge italiana. Le parti si impegnano ad adeguare le condizioni contrattuali alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire in materia di navigazione da diporto, sicurezza a bordo, dotazioni obbligatorie e obblighi assicurativi, anche nel corso di validità della *polizza*.

Art. 3.21 Rinuncia alla rivalsa

REVO rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti:

- del comandante/conducente;
- del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'*unità da diporto*, per danni allo stesso imputabili dovuti a *incendio* durante la giacenza o durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'*unità da diporto* presso detto cantiere o rimessaggio, salvo i casi di dolo del cantiere o del rimessaggio.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto

Art. 4.1 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve:

- a) darne avviso all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile.
La denuncia di *sinistro* deve contenere:
 - data, luogo, cause e informazioni dettagliate dell'evento;
 - indicazione di eventuali conseguenze o controparte danneggiata;
 - nomi, indirizzi di eventuali testimoni o di terzi reclamanti;
 - indicazione di dove si trova l'*unità da diporto* per gli accertamenti peritali prima dell'inizio delle riparazioni.
- b) far pervenire a REVO nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di «Avvenimento straordinario» fatta entro 3 giorni dall'arrivo in porto all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero), ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 171/2005 e successive modificazioni. In ogni caso resta pattuito che il *sinistro* deve essere denunciato entro e non oltre 45 giorni da quando se ne è avuta conoscenza, anche se la manifestazione del danno sia avvenuta successivamente all'evento generatore. In caso contrario, il diritto all'*indennizzo* decade restando presunto tra le parti il grave pregiudizio alle ragioni di REVO in materia di accertamento e quantificazione del danno, acquisizione delle prove e rivalse verso terzi responsabili;
- c) nei casi di furto, rapina e altri *sinistri* derivanti da reato, far pervenire a REVO copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro i 3 giorni successivi all'avviso di *sinistro*. Se il *sinistro* è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e una copia della stessa deve essere inviata a REVO;
- d) procedere alla messa in sicurezza dell'*unità da diporto* e fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di REVO secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile. L'intervento di REVO per il salvataggio e la conservazione dell'*unità da diporto* non pregiudica i suoi diritti e non vale quale ammissione di indennizzabilità del *sinistro*;

- e) **compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa di REVO contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 del Codice Civile. Su richiesta e a rischio e spese di REVO devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari e opportuni;**
- f) **astenersi dal concordare qualsiasi compenso con gli eventuali salvatori o recuperatori, nonché effettuare o concordare operazioni di rimozione del relitto. Tali operazioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto da parte di REVO, salvo disposizioni urgenti delle Autorità competenti;**
- g) **in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi, indicando il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Il Contraente si impegna a non stipulare coperture concorrenti che prevedano condizioni più favorevoli per il medesimo rischio senza comunicarlo a REVO. In caso contrario, REVO può allineare i propri termini o dichiarare il contratto risolto per disparità ingiustificata.**



L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

In attesa della liquidazione del sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:

- h) **in caso di perdita totale, fornire a REVO l'estratto del Registro di iscrizione, dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta a iscrizione;**
- i) **fornire a REVO, entro i 15 giorni successivi all'avviso di sinistro, un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni assicurati distrutti o danneggiati nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;**
- j) **conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da REVO, le tracce ed i residui del sinistro necessari per la stima e la valutazione del danno, senza avere, per tale titolo, diritto a indennizzo. Lo stato dei beni non può essere modificato prima dell'ispezione del perito incaricato, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività (in tal caso si raccomanda di documentare con foto il danno prima dell'eventuale riparazione). Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie;**
- k) **mettere a disposizione del perito incaricato o di REVO i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto ai fini delle loro indagini e verifiche anche presso terzi, nonché tutti i documenti, foto, ricevute e comunicazioni post-sinistro dovranno essere forniti in formato digitale originale e datato. L'accertamento di documentazione retrodatata, alterata o non coerente con la dinamica del sinistro comporta la decadenza automatica del diritto all'indennizzo e la facoltà di REVO di agire per il recupero delle somme se già erogate;**
- l) **REVO si riserva il diritto di richiedere, dopo l'indennizzo di un danno parziale, un documento ufficiale attestante il corretto ripristino dell'unità. In assenza, l'unità può essere esclusa dalla copertura al rinnovo**

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 4.2 Limitazione del valore risarcibile

Se il Contraente o l'Assicurato coincidono con il cantiere costruttore dell'unità da diporto oppure con il cantiere che ha eseguito interventi di refitting sostanziale, in caso di sinistro, il valore risarcibile non può in alcun caso superare il costo effettivo di costruzione o ricostruzione a nuovo dell'unità da diporto così come risultante da documentazione tecnica e contabile certificabile.

Si esclude dall'indennizzo qualsiasi elemento di utile, margine commerciale, sovrapprezzo, mark-up o profitto implicito che non costituisca parte integrante del costo industriale o artigianale di produzione dell'unità da diporto.

In presenza di stima accettata ai sensi dell'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata", se il valore stimato proposto è superiore al costo di costruzione, esso si intende automaticamente ridotto al valore di costruzione effettivo, che costituisce il limite massimo di indennizzo applicabile.

Il cantiere, in quanto Contraente o Assicurato, si impegna a fornire a REVO, su richiesta, adeguata documentazione comprovante i costi effettivamente sostenuti per la costruzione o il refitting.

Art. 4.3 Accertamento del danno



REVO ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto; pena la decadenza del diritto all'indennizzo.

Art. 4.4 Esagerazione dolosa del danno – Clausola risolutiva espressa

Il Contraente o l'Assicurato deve astenersi da:

- 1) **presentare una richiesta di indennizzo falsa o fraudolenta;**
- 2) **rappresentare dolosamente una falsa ed eccessiva quantificazione del danno;**
- 3) **dichiarare dolosamente fatti dinamiche non rispondenti al vero;**
- 4) **presentare documenti falsi;**
- 5) **occultare prove;**
- 6) **agevolare gli intenti fraudolenti di terzi.**



L'inosservanza di tali obblighi comporta:

- **la perdita totale del diritto all'indennizzo;**
- **la facoltà per REVO di dichiarare la risoluzione automatica dell'assicurazione ex art. 1456 del Codice Civile, senza alcuna restituzione del premio.**

In caso di inadempimento del Contraente o dell'Assicurato alle previsioni di cui alla presente clausola, rimane fermo il diritto della REVO alla restituzione degli indennizzi eventualmente già corrisposti.

Art. 4.5 Determinazione dell'indennizzo

La determinazione dell'indennizzo viene effettuata secondo i seguenti criteri:

1) **In caso di perdita totale:**

L'indennizzo è pari al *valore commerciale* dell'unità da diporto al momento del *sinistro* oppure al *valore stimato* in conformità a quanto previsto all'art. "Criterio di determinazione della somma assicurata" della Copertura Danni materiali e diretti all'unità da diporto.

2) **In caso di perdita totale costruttiva o abbandono:**

L'Assicurato può esigere l'indennizzo per *perdita totale* nel caso di *perdita totale costruttiva* o di *abbandono* dell'unità da diporto in favore di REVO.

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

3) **In caso di danni parziali:**

L'indennizzo è pari all'importo delle spese di riparazione sostenute e di quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 535 del Codice della Navigazione, in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti **non rimane a carico dell'Assicurato purché l'unità da diporto abbia un'età inferiore o uguale a 3 anni.**

La differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (degrado d'uso) rimane a carico dell'Assicurato per:

- *unità da diporto* di età superiore a 3 anni;
- *vele, manovre correnti, sartie, alberi, boma, tangoni, cappe protettive, tendalini e simili, batterie, eliche e motori fuoribordo.*

Per le *unità da diporto* la cui *somma assicurata* non equivalga a stima, l'indennizzo per danni parziali è soggetto alla *regola proporzionale* nel caso in cui la *somma assicurata* sia inferiore al *valore commerciale* dell'unità da diporto al momento del *sinistro*.

REVO non è tenuta a indennizzare i danni non riparati qualora durante il successivo periodo di validità della polizza si verifichi la *perdita totale* dell'unità da diporto, sia o non sia essa garantita dalla presente copertura.

In caso di *sinistro* che comporti danni strutturali significativi o perdita parziale, REVO si riserva il diritto di rivedere il valore assicurato al successivo rinnovo. In caso di stima accettata, la stessa deve intendersi automaticamente decaduta al momento del *sinistro*, salvo il caso in cui l'Assicurato fornisca prova documentata dell'avvenuto ripristino a nuovo.

Art. 4.6 Limite massimo di indennizzo



REVO non è tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata, salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile (Obbligo di salvataggio).

Art. 4.7 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività dell'assicurazione, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, REVO provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

In caso di abbandono, il termine di 30 giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte di REVO o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di *sinistro* per il quale da parte dell'autorità marittima, giudiziaria, amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento delle cause del *sinistro* o di eventuali responsabilità, è facoltà di REVO di sospendere la liquidazione dell'indennizzo che potessero essere dovuti all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta, cioè fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

In caso di *sinistro* per il quale si viene a instaurare un procedimento giudiziale, gli interessi legali maturati dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale di pagamento è pari alla somma degli interessi come previsto dall'art. 1284 comma 1 del Codice Civile.

Art. 4.8 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sui medesimi beni assicurati e per la stessa copertura siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, in caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'eventuale assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, REVO è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4.9 Compliance normativa

Il *Contraente* si impegna a mantenere l'unità da diporto conforme alle disposizioni vigenti del Codice della Nautica da Diporto per l'intero periodo di assicurazione, comprese eventuali modifiche normative sopravvenute. In caso contrario, la garanzia può essere sospesa o ridotta proporzionalmente al rischio effettivo.

Norme relative alla Copertura Assistenza

Art. 4.10 Obblighi dell'Assicurato in caso di richiesta di assistenza



In caso di *sinistro* l'Assicurato deve dare immediata comunicazione alla *Centrale Operativa*

chiamando il numero +39 06 50796666
disponibile 24h/24, 365giorni l'anno

e identificarsi all'Operatore, fornendo i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Numero di polizza;
- Recapito telefonico;
- Località o posizione dell'*unità da diporto*;
- Targa o nominativo dell'*unità da diporto*;
- Tipo dell'*unità da diporto* (se a vela o a motore) e dimensione;
- Tipo di assistenza necessaria;
- Ogni altra info richiesta dalla *Centrale Operativa*.

In caso di mancata comunicazione di tali informazioni, REVO non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata, incompleta o tardiva erogazione dei propri servizi.



Procedura di richiesta di intervento di Assistenza e recupero *unità da diporto*

- 1) L'Assicurato avverte la necessità di richiedere un intervento immediato di assistenza per avaria o panne dell'*unità da diporto* e contatta la *Centrale Operativa*, messa a disposizione da REVO
- 2) L'Assicurato si identifica all'Operatore fornendo i dati richiesti e ogni altra informazione utile
- 3) REVO, tramite la *Centrale Operativa*, fornisce il supporto per l'individuazione dell'intervento necessario.
- 4) Al termine di ciascun intervento di "Assistenza e supporto *unità da diporto* in panne" e "Recupero *unità da diporto*", l'Assicurato deve sottoscrivere apposita scheda di fine intervento